

Allegato " F " al repertorio n.46367/16053

STATUTO

FONDAZIONE AGO-MODENA FABBRICHE CULTURALI

ENTE DEL TERZO SETTORE

FONDAZIONE AGO- MODENA FABBRICHE CULTURALI ETS

La Fondazione AGO, ispirandosi ad una cultura rispettosa della differenza di genere, riconosce la necessità di indicare anche nel linguaggio la presenza di entrambi i sessi nei propri organi statutari. Si segnala, dunque, che ogni carica, funzione, ruolo che sia indicato con il maschile generalizzato è da intendersi, tutte le volte, anche al femminile.

Preambolo

Ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana a mente del quale “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”, nonché ai sensi dell’articolo 118, il quale conferisce rilevanza costituzionale all'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà pubblico/privato, ed in attuazione dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) che contempla la cultura fra le attività di interesse generale, confermandone il crisma costituzionale di bene comune, il Comune di Modena, la Fondazione di Modena e l’Università di Modena e Reggio Emilia promuovono la costituzione della “Fondazione Ago-Modena Fabbriche Culturali Ente Del Terzo Settore”.

Art. 1

Costituzione e denominazione

1.1.- Su iniziativa del Comune di Modena, della Fondazione di Modena e dell'Università di Modena e Reggio Emilia (d'ora in poi Fondatori) è costituita quale fondazione di partecipazione la "FONDAZIONE AGO – MODENA FABBRICHE CULTURALI ENTE DEL TERZO SETTORE", di seguito denominata "Fondazione". La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata "FONDAZIONE AGO - MODENA FABBRICHE CULTURALI ETS".

1.2.- La denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3.- La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

1.4.- Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1.5.- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

Art. 2

Sede legale e durata

2.1.- La Fondazione ha sede legale in Modena. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Finalità della Fondazione

3.1.- La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito culturale e di ricerca, formando, promuovendo e diffondendo espressioni della cultura, dei saperi, della formazione e dell'arte, quali beni comuni costituzionalmente garantiti.

3.2.- La Fondazione, in particolare, si propone di incentivare lo sviluppo della vocazione culturale e creativa della città di Modena, individuando e potenziando tutte quelle attività in grado di favorire la coesione e fornire unità e identità al sistema culturale cittadino, generando sinergie, resilienza e valore aggiunto. In questo quadro, la Fondazione intende rafforzare ulteriormente le sinergie già poste in essere tra le Istituzioni cittadine e gli Istituti culturali presenti sul territorio, affinché possano dialogare e integrarsi per proporre un'offerta culturale coordinata, originale e proiettata verso il futuro, consentendo di accrescere la proiezione internazionale del sistema Modena, la crescita di una società della conoscenza e della formazione permanente, la valorizzazione

della ricerca e del trasferimento tecnologico e l'attrazione di talenti.

3.3.- Hub del sistema sopra descritto, è l'ex Ospedale Sant'Agostino, recuperato alla sua funzionalità quale complesso monumentale estense, fulcro di un sistema culturale interdisciplinare, luogo di interscambio e contaminazione di saperi tra umanesimo e scienza.

L'Hub si configura come uno spazio a prevalente funzione culturale, aperto al pubblico, in grado di ospitare appuntamenti espositivi.

Art. 4

Attività di interesse generale

4.1.- La Fondazione esercita in via principale attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa.

4.2.- A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche, espositive, editoriali, archivistiche, documentarie, museali, didattiche, di formazione, di tutela, di ricerca, di catalogazione e restauro, di raccolta di materiali e documenti relativi alle arti visive;

- fornire supporto alla formazione universitaria e post-universitaria;

- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività;

- gestire direttamente o indirettamente spazi espositivi, propri o di terzi, comprensivi delle eventuali collezioni ivi contenute;

- produrre e distribuire mostre temporanee di altre proprietà;

- mantenere e allestire esposizioni permanenti aperte al pubblico di opere delle proprie collezioni, di quelle dei Fondatori o di terzi;

- costituire e implementare le proprie collezioni di opere d'arte e di valore storico;

- valorizzare e conservare le proprie collezioni, nonché quelle dei Fondatori o di terzi;

- attivare corsi di educazione permanente rivolti alle scuole ed istituire attività formative di alta specializzazione negli ambiti di interesse e operativo della Fondazione;

- curare la manutenzione, la protezione o il restauro di collezioni e sin-

gole immagini;

- svolgere attività di catalogazione di collezioni di proprietà di altri Enti, pubblici e privati nell'ambito di una valorizzazione del patrimonio culturale in sinergia con gli obiettivi della Fondazione;

- offrire servizi di consultazione al pubblico di materiali bibliografici, archivistici e multimediali;

- svolgere attività di restauro nell'ambito di una valorizzazione del patrimonio culturale in sinergia con gli obiettivi della Fondazione;

- promuovere i giovani artisti offrendo idonei spazi espositivi;

- promuovere iniziative divulgative e di studio quali, ad esempio, conferenze, seminari, congressi, borse di studio;

- promuovere intese con enti scientifici, culturali e formativi, italiani ed esteri;

- effettuare attività legate alla promozione artistica, fotografica ed ai mezzi di espressione, ivi inclusa quella editoriale;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- promuovere e organizzare eventi culturali, mostre e manifestazioni in genere, allestite con opere provenienti dalle proprie collezioni, da quelle dei Fondatori e di terzi, idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali o internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;

- istituire premi e borse di studio.

Art. 5

Attività diverse

5.1.- La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 4, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

5.2.- Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Art. 6

Fondo di dotazione e risorse

6.1.- Il fondo di dotazione è quella parte di patrimonio che per volontà del soggetto conferente, per espressa destinazione da parte dei competenti organi della Fondazione ovvero per legge è intangibile ed indisponibile. Di detto fondo possono essere utilizzati unicamente le rendite e/o i frutti civili.

6.2.- Il valore del conferimento d'uso da parte del Fondatore Fondazione di Modena dell'immobile ex Ospedale Sant'Agostino, sito in Modena, Largo Porta Sant'Agostino 228, debitamente periziato in sede di concessione, è iscritto a patrimonio della Fondazione. La Fondazione utilizza detto immobile per le proprie finalità istituzionali ed attività di interesse generale di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto.

Verranno altresì imputati a patrimonio eventuali conferimenti d'uso di ulteriori immobili da parte degli altri Fondatori.

6.3.- La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al perseguimento delle finalità nonché allo svolgimento della propria attività:

a) dai proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse della Fondazione;

b) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti;

c) da altri contributi pubblici e privati;

d) da donazioni e lasciti testamentari;

e) dalle rendite patrimoniali;

f) dall'attività di raccolta fondi;

g) dai fondi derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dalla Fondazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

6.4.- Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento delle

risorse economiche che perverranno alla Fondazione nel modo che riterrà più coerente alle sue finalità.

6.5.- La Fondazione gestirà le proprie raccolte in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini di perseguire lo scopo di cui all'articolo 3 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 4.

6.6.- Il Consiglio di Amministrazione può istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

Art. 7

Fondatori, Partecipanti Istituzionali, Partecipanti

7.1.- Sono membri della Fondazione:

- i Fondatori;
- i Partecipanti Istituzionali;
- i Partecipanti.

7.2.- Sono **Fondatori** il Comune di Modena, la Fondazione di Modena e l'Università di Modena e Reggio Emilia.

7.3.- Possono ottenere la qualifica di **Partecipanti Istituzionali**, nomi-

nati tali dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, le persone giuridiche, pubbliche o private, singole o associate, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti Istituzionali possono destinare il contributo a specifici progetti della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato o la prestazione è effettuata.

7.4.- Possono ottenere la qualifica di **Partecipanti**, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali e servizi.

I Partecipanti possono destinare il contributo a specifici progetti della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e il possibile raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il con-

tributo è regolarmente versato o la prestazione è effettuata.

7.5.- Non può ottenere la qualifica di Partecipante Istituzionale o di Partecipante chi non sia in possesso dei requisiti etici richiesti o non dichiari di attenersi al codice etico, ove approvato.

Art. 8

Esclusione e recesso

8.1.- L'esclusione dei Partecipanti Istituzionali è deliberata dal Consiglio di Indirizzo, l'esclusione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione; è ammessa per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 3 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento (o liquidazione giudiziale) e/o apertura di altre procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8.2.- I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

8.3.- I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 9

Organi della Fondazione

9.1- Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente Esecutivo della Fondazione;
- l'Organo di controllo;
- il Comitato Scientifico;
- il Comitato di Garanzia.

9.2- Non può essere nominato membro degli organi della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, colui che è sottoposto a liquidazione giudiziale, colui che è soggetto a procedura di amministrazione di sostegno o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero è stato o è sottoposto a misura di prevenzione.

Art.10

Il Consiglio di Indirizzo

10.1.- Il Consiglio di Indirizzo è composto da 5 (cinque) membri. La composizione sarà la seguente:

- a) 1 (un) membro designato dal Fondatore Comune di Modena;
- b) 1 (un) membro designato dal Fondatore Fondazione di Modena;
- c) 1 (un) membro designato dal Fondatore Università di Modena e Reggio Emilia;
- d) 2 (due) membri nominati dai membri come sopra designati, con deliberazione comune adottata a maggioranza, scegliendoli anche tra i Partecipanti Istituzionali.

10.2.- La nomina da parte dei Fondatori di cui all'art. 10.1 lett. a) e c) si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e del territorio, nonché del tessuto socioculturale ed economico-produttivo e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte dei Fondatori medesimi.

10.3.- I componenti del Consiglio di Indirizzo devono possedere comprovati e notori requisiti di autorevolezza, professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche o finanziarie, attraverso un'adeguata esperienza, almeno quinquennale, nell'esercizio di una o più delle seguenti:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, enti o istituzioni operanti in uno dei settori di attività di cui all'articolo 4 dello Statuto;

b) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti in qualifica dirigenziale presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici;

c) attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione a un Albo;

d) attività di ricerca e insegnamento universitario in materie attinenti a uno dei settori di attività di cui all'articolo 4 dello Statuto.

10.4.- I membri del Consiglio di Indirizzo designati dai Fondatori non possono ricoprire cariche amministrative, dirigenziali, di controllo, o essere in rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa nell'Ente cui compete il potere di nomina del membro del Consiglio di indirizzo della Fondazione; resta salva la possibilità di designazione da parte del Fondatore Università di Modena e Reggio Emilia del personale docente incardinato nell'Università, in funzione della particolare natura del rapporto.

10.5.- Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di membro del Consiglio:

- per quanto concerne i membri di cui all'art. 10.1 punti a), b) e c), i fondatori devono procedere entro 90 (novanta) giorni alla nomina di altro membro che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo;

- per quanto concerne i membri di cui all'art. 10.1 punto d) i membri di cui alle lett. a), b) e c) devono procedere entro 90 (novanta) giorni alla nomina di altro membro che resterà in carica sino alla scadenza del

Consiglio di Indirizzo, ove necessario e opportuno.

In ogni ipotesi di vacanza della carica di membro del Consiglio, i membri rimangono in carica sino alla nomina di altro membro da parte del soggetto competente.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a 3 (tre) il Consiglio di Indirizzo si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente articolo.

10.6.- I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica per 4 (quattro) esercizi, scadono all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rinominabili per non più di una volta. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di indirizzo è ricostituito e si insedia entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato Consiglio di Indirizzo, su convocazione del Presidente del Consiglio di Indirizzo uscente; qualora entro tale data non si sia proceduto a detta convocazione, alla stessa provvederà il Comitato di Garanzia.

Qualora entro suddetto termine alcuno dei Fondatori non abbia provveduto alle designazioni di cui all'art. 10.1 lett. a), b) e c), il Comitato di Garanzia provvederà alle designazioni mancanti, nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 10.3 e 10.4, entro 15 (quindici) giorni dal rilevato inadempimento.

10.7. Ove alcuno dei componenti del Consiglio di Indirizzo non dovesse assolvere diligentemente i doveri della carica o dovesse rendersi responsabile di atti e/o comportamenti gravemente lesivi delle disposizioni di legge e di statuto o comunque assolutamente inconciliabili con gli scopi della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo potrà deliberarne la

decadenza dalla carica con decisione da prendersi con il voto unanime degli altri componenti. In detta eventualità, come pur nel caso di morte, rinuncia o di assoluto impedimento di uno dei componenti, la loro sostituzione seguirà gli stessi criteri che hanno presieduto alla relativa nomina.

Art.11

Poteri e compiti del Consiglio di Indirizzo

11.1.- Il Consiglio di Indirizzo è luogo di confronto, analisi e valutazione dell'attività della Fondazione, di ascolto delle istanze della città e del territorio, nonché di proposta di nuove iniziative, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della stessa.

Il Consiglio di Indirizzo monitora il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi della Fondazione da parte del Consiglio di Amministrazione e analizza i risultati complessivi della gestione della medesima.

11.2.- In particolare provvede a:

- a) esaminare le linee generali annuali e pluriennali dell'attività della Fondazione e le politiche culturali, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente statuto, potendo formulare proposte e suggerimenti;
- b) esprimere un parere non vincolante sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo, trasmessi da parte del Consiglio di Amministrazione preventivamente all'approvazione;
- c) nominare, al proprio interno, il Presidente del Consiglio di indirizzo

della Fondazione, ai sensi dell'art. 13.1;

d) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione di propria spettanza, ai sensi dell'art. 14;

e) istituire il Comitato Scientifico, e nominare i relativi membri di propria spettanza, ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto;

f) nominare l'Organo di Controllo, ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto;

g) deliberare eventuali modifiche statutarie;

h) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;

i) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

11.3.- Nella prima riunione il Consiglio si riunisce sotto la presidenza del consigliere più anziano d'età e provvede quale primo atto alla cooptazione dei componenti di cui all'art. 10.1 lett. d); provvede altresì a convocare, entro e non oltre 10 giorni, il Consiglio per la nomina, al proprio interno, del Presidente, ai sensi dell'articolo 13.

Art. 12

Convocazione e quorum del Consiglio di Indirizzo

12.1.- Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, da cui si possa desumere la prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima

di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza motivata, la comunicazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata

12.2.- L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della seduta, che può essere presso la sede della Fondazione o in altro luogo stabilito nell'avviso di convocazione purché in Italia.

12.3.- Il Consiglio si riunisce validamente, tanto in prima quanto in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, purché sia presente la maggioranza dei membri di cui all'art. 10.1 lett. a), b) e c); le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente del Consiglio di Indirizzo, la nomina dell'Organo di Controllo, l'approvazione delle modifiche statutarie, l'approvazione di operazioni di trasformazione, fusione e/o scissione sono validamente adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e con il voto favorevole dei membri di cui all'art. 10.1 lett. a), b) e c).

12.4.- Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Indirizzo o in caso di sua assenza od impedimento dal consigliere più anziano d'età; all'inizio della riunione, il presidente individua il segretario della stessa.

12.5.- Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

12.6.- È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la di-

scussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 13

Presidente del Consiglio di Indirizzo

13.1. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è nominato dal Consiglio di Indirizzo al proprio interno, e scelto tra i membri di cui all'art. 10.1 lett. a), b) e c), resta in carica per 4 (quattro) esercizi e può essere confermato dal Consiglio di Indirizzo medesimo per non più di una volta.

13.2. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo ha funzioni di rappresentanza istituzionale della Fondazione, cura le relazioni con enti ed istituzioni, pubbliche e private, imprese e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione

14.1.- L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente Esecutivo della Fondazione, scelti tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

La sua composizione sarà la seguente:

a) 3 (tre) membri nominati dal Fondatore Fondazione di Modena e per esso dagli organi competenti;

b) 1 (un) membro nominato dal Consiglio di Indirizzo, con deliberazione comune adottata a maggioranza, su designazione del membro di

cui all'art. 10.1 lett. a);

c) 1 (un) membro nominato dal Consiglio di Indirizzo, con deliberazione comune adottata a maggioranza, su designazione del membro di cui all'art. 10.1 lett. c).

14.2.- I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere comprovati e notori requisiti di autorevolezza, professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche o finanziarie, attraverso un'adeguata esperienza, almeno quinquennale, nell'esercizio di una o più delle seguenti:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, enti o istituzioni operanti in uno dei settori di attività di cui all'articolo 4 dello Statuto;

b) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti in qualifica dirigenziale presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici;

c) attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione a un Albo;

d) attività di ricerca e insegnamento universitario in materie attinenti a uno dei settori di attività di cui all'articolo 4 dello Statuto.

14.3.- La carica di membro del Consiglio di Indirizzo è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

14.4.- I Consiglieri restano in carica per 4 (quattro) esercizi, scadono all'approvazione del rendiconto del quarto esercizio e sono rinominabili per non più di una volta.

Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione è ricostituito e si insedia entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato del

Consiglio di Amministrazione, su convocazione del Presidente Esecutivo uscente; qualora entro tale data non si sia proceduto a detta convocazione, alla stessa provvederà il Comitato di Garanzia.

Qualora entro il suddetto termine non si provveda alle designazioni, il Comitato di Garanzia provvederà alle designazioni mancanti, nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 14.2 e 14.3, entro 15 (quindici) giorni dal rilevato inadempimento.

14.5- Ove alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione non dovesse assolvere diligentemente i doveri della carica o dovesse rendersi responsabile di atti e/o comportamenti gravemente lesivi delle disposizioni di legge e di statuto o comunque assolutamente inconciliabili con gli scopi della Fondazione, il Consiglio potrà deliberarne la decadenza dalla carica con decisione da prendersi con il voto unanime degli altri amministratori.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In detta eventualità, come pur nel caso di morte, rinuncia o di assoluto impedimento di uno degli amministratori, la loro sostituzione seguirà gli stessi criteri che hanno presieduto alla relativa nomina.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma dell'art.14.1, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

In ogni ipotesi di vacanza della carica di membro del Consiglio di amministrazione, i membri rimangono in carica sino alla nomina di altro membro da parte del soggetto competente.

14.6.- Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2382 del cod. civ. Entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.lgs. 117/2017.

Art. 15

Poteri e compiti del Consiglio di Amministrazione

15.1.- Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli previsti dal presente statuto per il Consiglio di Indirizzo, e provvede alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a) nomina al proprio interno il Presidente Esecutivo, ai sensi dell'art. 17.1;

b) gestisce l'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 e 5 del presente Statuto e approva le linee Generali annuali e pluriennali esaminate dal Consiglio di Indirizzo a cui riferisce semestralmente in merito alla attività svolta;

c) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, da illustrare al Consiglio di Indirizzo ai sensi del parere preventivo di cui all'articolo 11.2, e procede quindi alla relativa approvazione;

d) stabilisce i criteri per assumere la qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante e procedere alla relativa nomina;

e) approva l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;

f) nomina, ove opportuno, il Direttore Generale, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti e funzioni, natura e durata della carica;

g) istituisce comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività, procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;

h) approva, ove opportuno, i Regolamenti della Fondazione, nell'ambito dei programmi e delle linee di sviluppo della Fondazione, che disciplinano, in armonia col presente statuto, l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione, per una migliore gestione patrimoniale ed organizzativa della Fondazione stessa;

i) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

j) svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

15.2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Presidente Esecutivo o ai suoi membri, singolarmente o riuniti in collegio, oppure a dipendenti specifiche deleghe operative.

Non sono in ogni caso delegabili le funzioni riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione e in particolare quelle di cui al comma 1 del presente articolo.

15.3.- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore

o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15.4.- Ogni Consigliere di amministrazione può avere la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, in forza di procura, speciale o generale, rilasciata dal suo Presidente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.16

Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione

16.1.- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente Esecutivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, da cui si possa desumere la prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza motivata, la comunicazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata.

16.2.- L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della seduta, che può essere presso la sede della Fondazione o in altro luogo stabilito nell'avviso di convocazione purché in Italia.

16.3.- Il Consiglio si riunisce validamente, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di almeno 3 (tre) consiglieri in carica; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16.4.- Le riunioni sono presiedute dal Presidente Esecutivo o in caso di sua assenza od impedimento dal consigliere più anziano d'età; all'inizio della riunione, il presidente individua il segretario della stessa.

16.5.- Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

16.6.- È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 17

Poteri e compiti del Presidente Esecutivo

17.1.- Il Presidente Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e scelto tra i soggetti di cui all'art. 14.1 lett. a), resta in carica per 4 (quattro) esercizi e può essere confermato per non più di una volta.

17.2.- Il Presidente Esecutivo ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere adottate e può partecipare, quale invitato, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

17.3.- Il Presidente Esecutivo è responsabile operativo della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro con-

creta attuazione;

- propone al Consiglio di Amministrazione l'assetto organizzativo interno della Fondazione e coordina il personale, al quale può affidare, con proprio atto di delega, specifiche responsabilità gestionali;
- coordina i Comitati tecnici e/o consultivi, ove istituiti;
- dà esecuzione alle deliberazioni degli organi della Fondazione.

Art. 18

Comitato Scientifico

18.1.- Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri, nominati dal Consiglio di Indirizzo fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica, nelle materie di interesse della Fondazione, espressione di saperi e conoscenze, anche non accademiche.

18.2.- La sua composizione sarà la seguente:

- a) tre membri designati dal Fondatore Università di Modena e Reggio Emilia, di cui uno con funzioni di Presidente del Comitato Scientifico;
- b) un membro designato dal Consigliere di Indirizzo di cui all'art. 10.1 lett. a);
- c) un membro designato dal Consigliere di Indirizzo di cui all'art. 10.1 lett. b);

18.3 I componenti del Comitato Scientifico devono possedere comprovati e notori requisiti di autorevolezza, professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione, attraverso un'adeguata esperienza, almeno quinquennale, nell'esercizio di una o più delle seguenti:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, enti o istituzioni operanti in uno dei settori di attività di cui all'articolo 4 dello Statuto;

b) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti in qualifica dirigenziale presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici aventi attinenza con gli scopi della Fondazione;

c) attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione a un Albo;

d) attività di ricerca e insegnamento universitario in materie attinenti a uno dei settori di attività di cui all'articolo 4 dello Statuto.

18.4.- I membri del Comitato Scientifico restano in carica 4 (quattro) esercizi e possono essere confermati per una sola volta.

18.5.- Alla scadenza del mandato, il Comitato Scientifico è ricostituito e si insedia entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato del Comitato Scientifico uscente, su convocazione del Presidente del Comitato Scientifico uscente; qualora entro tale data non si sia proceduto a detta convocazione, alla stessa provvederà il Comitato di Garanzia.

Qualora non si provveda alle designazioni, il Comitato di Garanzia provvederà alle designazioni mancanti, nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 18.1 e 18.3, entro 15 (quindici) giorni dal rilevato inadempimento.

18.6.- Il Comitato Scientifico è organo di riferimento scientifico della fondazione, luogo di incontro di saperi scientifici, umanistici, di ricerca e di innovazione, in un contesto di multi/interdisciplinarietà. Monitora i profili culturali e scientifici in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva fornendo parere obbligatorio al

Consiglio di Indirizzo in merito al programma delle iniziative e alla definizione delle strategie. Esprime il proprio parere in ordine ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Indirizzo o il Consiglio di Amministrazione lo richiedano, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

In particolare, il Comitato Scientifico, quale diorama di aree tematiche, approfondimenti ed analisi, correlandosi alle finalità della fondazione, interagisce con il Consiglio di Amministrazione, organo deputato all'attuazione delle finalità istituzionali dell'ente.

18.7.- La riunione del Comitato Scientifico è convocata dal Presidente del Comitato Scientifico di propria iniziativa o su richiesta di due terzi dei suoi componenti; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente Esecutivo.

18.8. - Il Presidente del Comitato Scientifico cura la trasmissione dei pareri adottati al Consiglio di Indirizzo e al Consiglio di Amministrazione e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, su invito dei rispettivi Presidenti e/o su richiesta del Comitato Scientifico.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, da cui si possa desumere la prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza motivata, la comunicazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione della riunione dovrà indicare ordine del gior-

no, luogo ed ora della seduta.

18.9.- Il Comitato Scientifico si riunisce validamente qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18.10.- Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato Scientifico o, in caso di sua assenza od impedimento, dal membro del Comitato Scientifico più anziano di età.

18.11.- Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario, dallo stesso nominato, e sono estese su apposito libro.

18.12.- È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 19

Il Comitato di Garanzia

19.1.- Il Comitato di Garanzia è composto dal Prefetto di Modena, dal Presidente del Tribunale di Modena e da un terzo membro, nominato da detti membri con deliberazione congiunta.

19.2.- Il Comitato di Garanzia procede alla convocazione per l'insediamento del Consiglio di Indirizzo, qualora alla stessa non proceda il Presidente del Consiglio di Indirizzo uscente, ai sensi dell'art. 10.6, e procede altresì, ove necessario, ai sensi del medesimo art. 10.6, alla designazione dei membri del Consiglio di Indirizzo, verifican-

do la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10.3 e 10.4.

19.2.- Il Comitato di Garanzia procede alla convocazione per l'insediamento del Consiglio di Amministrazione, qualora alla stessa non proceda il Presidente Esecutivo uscente, ai sensi dell'art. 14.4, e procede altresì, ove necessario, ai sensi del medesimo art. 14.4, alla designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, verificando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14.2 e 14.3.

19.3.- Il Comitato di Garanzia procede alla convocazione per l'insediamento del Comitato Scientifico, qualora alla stessa non proceda il Presidente del Comitato Scientifico uscente, ai sensi dell'art. 18.5, e procede altresì, ove necessario, ai sensi del medesimo art. 18.5, alla designazione dei membri del Comitato Scientifico, verificando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 18.1 e 18.3.

Art. 20

L'Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

20.1.- Il Consiglio di Indirizzo nomina un organo di controllo, monocratico o composto da tre membri, uno con funzioni di Presidente, che resta in carico per 5 (cinque) esercizi. Lo stesso può essere rinnovato per una sola volta. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

20.2.- L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello

statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

20.3.- L'Organo di controllo esercita inoltre il controllo contabile, qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, o quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

20.4.- L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

20.5.- I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

20.6 Ai componenti dell'organo di controllo spetta il compenso determinato dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 21

Esercizio finanziario e bilancio

21.1.- L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

21.2.- Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da presentare al Consiglio di Indirizzo per

l'espressione del parere preventivo di cui all'art. 11.2, e provvede quindi all'approvazione entro il 30 (trenta) novembre del bilancio preventivo ed entro il 30 (trenta) aprile del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) giugno.

21.3.- Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

21.4.- Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio

21.5.- Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

21.6.- Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel sito internet della Fondazione.

Art. 22

Libri obbligatori

22.1.- La Fondazione deve tenere:

- il libro dei Partecipanti;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

22.2.- I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

Scioglimento

23.1- Il Consiglio di Indirizzo può deliberare lo scioglimento della Fondazione ove ne ricorrano i presupposti di legge e/o di fatto, con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e con il voto favorevole dei membri di cui all'art. 10.1 lett. a), b) e c).

23.2.- Con la medesima deliberazione, il Consiglio di Indirizzo nominerà anche il liquidatore.

23.3.- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente/i del Terzo settore individuato/i dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 24

Rinvio alle disposizioni di legge

23.1.- Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore e del Codice Civile, in quanto

compatibili.

F.to: Gian Carlo Muzzarelli

F.to: Carlo Adolfo Porro

F.to: Matteo Tiezzi

F.to: Angela Partesotti teste

F.to: Beatrice Baraldi teste

F.to: Aldo Barbati notaio